

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

Art. 1

**Campo di applicazione, durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti scolastici dell'Area V, come definiti dall'art. 2 del CCNQ 01/02/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che segue il predetto personale verrà indicato col termine "dirigente".
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l'indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

Art. 2

Incrementi trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
 - dal 01/04/2008 di € 15,74;
 - rideterminato dal 01/07/2008 in € 26,24;
 - rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 43.310,90 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata a decorrere dall'1/1/2009 in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare la perdita del potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall'art. 58, comma 3 del CCNL dell'11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

Art. 3

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
4. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall'art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a decorrere dal 1/1/2009.

3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all'art. 2, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 5

Disposizioni finali

1. In attuazione dell'intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010, le parti torneranno ad incontrarsi per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali, entro trenta giorni dalla emanazione dello specifico atto normativo e dei conseguenti indirizzi, contenenti gli appositi stanziamenti aggiuntivi.

2. In relazione all'obiettivo della equiparazione retributiva dei dirigenti dell'Area V con la restante dirigenza pubblica, in coerenza con quanto stabilito dall'ordine del giorno della Camera dei Deputati (A.C. 1746 Bis – A), le parti concordano di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale, nel rispetto delle autonome determinazioni del comitato di settore, l'ulteriore esame delle connesse problematiche e la definizione delle più opportune soluzioni, nella direzione del suddetto riallineamento retributivo.

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione all'art. 5, comma 1 ed alla sequenza contrattuale ivi prevista, le parti sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici debba prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva interna all'area, evidenziati nel corso del negoziato relativo al presente CCNL.